



**Akádemós**  
Associazione culturale  
via Umberto I, 119  
73040 Collepasso (Lecce)  
C.F. 90028660752

## Statuto dell'Associazione culturale e di promozione sociale "Akádemós"

### **I. DEFINIZIONI E FINALITÀ**

#### **Art. 1 - Costituzione, durata, sede**

È costituita una libera associazione culturale e di promozione sociale denominata "Akádemós", con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Collepasso (Lecce).

Per raggiungere gli scopi sociali e rispondere adeguatamente alle necessità delle diverse iniziative, l'Associazione potrà esercitare le sue attività nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza. Potrà anche istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove, nei modi e termini di legge.

#### **Art. 2 - Oggetto sociale e principi dell'Associazione**

a) L'associazione "Akádemós" è un'associazione culturale. Vuole essere un'occasione di confronto, crescita culturale, approccio critico alle fonti, informazione, divulgazione, formazione e ricerca, specialmente in ambito filosofico e storico.

L'associazione "Akádemós" è un'associazione di promozione sociale. Essa opera in favore dei soci, ma vuole rendere anche un servizio al territorio. Svolge le proprie attività di ricerca e promozione culturale con particolare riferimento al territorio e sostiene le risorse intellettuali locali.

L'associazione "Akádemós" è aconfessionale ma di ispirazione cristiana; è autonoma rispetto a partiti o movimenti politici e in particolare non vuole coinvolgersi con forze politiche e sociali che si contrappongono ai principi della tradizione cristiano-cattolica; proclama l'alta dignità della vita umana dal concepimento sino alla morte naturale e, pertanto, ripudia ogni forma di discriminazione.

b) L'associazione "Akádemós" persegue le suddette finalità mediante:

- l'organizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione, mostre, visite guidate e altre iniziative culturali;
- la partecipazione a tavole rotonde, conferenze, ricerche, seminari di studio;
- l'edizione, la pubblicazione e la distribuzione di prodotti cartacei e non (audiovisivi, sonori, digitali, etc.);
- la promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

c) L'associazione "Akádemós" non persegue finalità di lucro. In diretta attuazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà anche, nel rispetto della normativa vigente, effettuare attività di natura commerciale, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e accedere, ove necessario, a finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste.

Per lo svolgimento delle proprie attività usufruisce delle competenze e professionalità dei soci e, ove non presenti, si rivolge all'esterno.

## **II. I SOCI**

### **Art. 3 - Note fondamentali**

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, aderisca ai principi sopra indicati ed abbia raggiunto la maggiore età.

Lo status di socio dell'associazione "Akádemos" ha la durata di un (1) anno sociale ed è rinnovabile illimitatamente. L'anno sociale ha durata di 365 giorni (366 in anno bisestile o comunque durata sincronizzata con quella del calendario) e coincide con l'anno solare. I fondatori dell'associazione "Akádemos", invece, conservano lo status di socio in maniera permanente, salvo decesso o dimissioni volontarie.

### **Art. 4 - Adesione**

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto nella lettera e nello spirito dei fondatori dell'Associazione, nonché il rispetto delle regole di civile convivenza. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, riportando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di adesione allo statuto e di rispetto delle deliberazioni degli organi sociali e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità alle normative vigenti, per il perseguimento delle finalità sociali.

### **Art. 5 - Accettazione di nuove adesioni**

L'accettazione delle richieste di adesione dipende da insindacabile giudizio del Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla pervenuta domanda. Se il Consiglio direttivo non si esprime entro tale termine, la richiesta è da considerarsi non accolta.

Nel momento in cui la richiesta viene accolta, il nuovo socio ha 30 giorni di tempo per versare la quota sociale prevista per l'anno sociale per il quale richiede l'adesione.

## **Art. 6 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità, il calendario e gli orari di apertura disposti dal Consiglio direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;

All'interno dell'associazione "Akádemos" ogni socio ha diritto di parola e di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

## **Art. 7 - Doveri dei soci**

Il socio si impegna a promuovere le iniziative dell'associazione "Akádemos" e a parteciparvi, salvo cause di forza maggiore.

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico per l'autosostentamento dell'associazione "Akádemos"; non costituisce, pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né può essere rimborsabile o trasmissibile.

## **Art. 8 - Perdita dello status di socio**

Lo status di socio dell'associazione "Akádemos" si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno sociale;
- spontanee dimissioni;
- espulsione o radiazione.

I soci fondatori, invece, perdono lo status di socio soltanto per:

- decesso,
- spontanee dimissioni.

### **Art. 9 - Dimissioni**

Le dimissioni da socio dell'associazione "Akádemos" o da vari ruoli ricoperti al suo interno devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Questo ha sette (7) giorni di tempo per accogliere o respingere le dimissioni, comunicando il proprio parere al dimissionario. Se il Consiglio non può riunirsi entro i sette giorni, il Presidente può autonomamente accogliere o respingere le dimissioni. Oltre tale termine, vale il principio del tacito assenso. Nell'eventualità di dimissioni respinte, il dimissionario avrà altri sette (7) giorni per confermare le dimissioni, che in tal caso saranno effettive, o per recedere da tale proposito. Oltre tale termine, le dimissioni verranno considerate confermate.

### **Art. 10 - Azioni disciplinari ed espulsione**

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo formale, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- comportamenti pervicaci in contraddizione con i principi dell'Associazione;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- gratuita denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- pratiche che attentino alla vita e allo sviluppo dell'Associazione nel perseguimento dei principi e delle finalità espressi nel presente statuto;
- attuazione o provocazione di disordini durante le assemblee o le iniziative dell'Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

- danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. L'eventuale responsabile sarà perseguibile a norma di legge.

Tutte le azioni disciplinari vanno comunicate al socio per iscritto.

### **III. ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 11 - Elenco degli organi sociali**

Gli organi sociali dell'associazione "Akádemos" sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.

#### **Art. 12 - L'Assemblea dei soci**

- a) Partecipano all'Assemblea dei soci i soci fondatori e tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota sociale.
- b) Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono convocate a cura del Consiglio direttivo mediante affissione di apposito avviso alla bacheca della sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata o mediante raccomandata a mano notificata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee sono valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

- c) L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale – o sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano – per:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo;

- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo.

d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Art. 13 - Il Consiglio direttivo**

a) Il Consiglio direttivo è composto da cinque (5) membri e dura in carica cinque (5) anni; ogni singolo membro può essere rieletto senza vincoli di mandato.

b) Al suo interno, il Consiglio assegna le seguenti cariche:

- il Presidente dell'Associazione, che ne ha la legale rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei soci, dei terzi e in giudizio, convoca – tutte le volte che se ne ravvisa la necessità – e presiede il Consiglio direttivo, dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed è il portavoce ufficiale dell'Associazione stessa. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni o i suoi poteri al Vicepresidente;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nelle attività dell'Associazione;
- l'Amministratore.

c) Al Consiglio direttivo spetta:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- deliberare sull'accettazione dei nuovi soci;
- esprimersi su eventuali dimissioni;

- deliberare su eventuali azioni disciplinari;
- stilare eventuali regolamenti;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- stabilire data, ora, sede e ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- decidere le modalità di collaborazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre Associazioni ed Enti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non siano contemplate da nessuna norma sociale.

Al Presidente spetta, inoltre, la presentazione all'Assemblea, alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, di una relazione complessiva sull'attività dell'Associazione nell'ultimo periodo di carica del Consiglio stesso.

d) Il Consiglio si riunisce ogni volta che ne facciano richiesta almeno tre membri o comunque su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono approvate almeno a maggioranza semplice; in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il membro che non partecipi ai lavori del Consiglio per un (1) anno senza giusta motivazione viene considerato decaduto. Il membro decaduto o dimissionario è sostituito, se la sua assenza comporta un numero dei membri di Consiglio inferiore al numero istituzionale, mediante apposita elezione da parte dell'Assemblea.

e) Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

In questi casi, il Presidente provvederà, entro trenta (30) giorni dalla data di scioglimento del Consiglio, ad indire nuove elezioni.

#### **IV. PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

##### **Art. 14 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione "Akádemos" è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e dai mezzi finanziari ottenuti:

- dalle quote versate dai soci;
- dai contributi, dalle donazioni, dai lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, enti pubblici e privati;
- da fondi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
- da tutte le entrate che possono provenire durante lo svolgimento delle sue attività;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e delle erogazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività economiche di natura commerciale o artigianale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo culturale e di promozione sociale;
- dal fondo di dotazione iniziale dell'Associazione costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

##### **Art. 15 - Esercizio sociale e rendiconto**

a) L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale.

b) I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili. I proventi delle attività ed eventuali avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, ed è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e/o di devolverli per fini di utilità sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con gli eventuali regolamenti interni e con le leggi vigenti potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio, al fine di meglio perseguire le finalità previste dal presente statuto.

## **V. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 - Ordinamento interno**

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con modalità previste dalla legge.

### **Art. 17 - Modifiche dello statuto**

Per deliberare sulle modifiche dello statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti; in seconda convocazione, è sufficiente qualunque numero dei soci, con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

### **Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solamente per delibera dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 17.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 19 - Ulteriori disposizioni**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile e a quanto previsto dalle leggi vigenti.